

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Biella, assentito alla ditta "ONE STOP AUTOLAVAGGIO di ILYAS ATIF" con D.D. n. 915 del 19.06.2023. PRAT. 930

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 915 del 19.06.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta "One Stop Autolavaggio", con sede legale in Viale Macallè 50, 13900 Biella - (Cod. Fiscale: omissis);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 21.02.2023 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente disciplinare rep. n° 957 approvato con D.D. n° 3.326 del 29.10.2001 e che costituisce parte integrante della presente determinazione, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire il rinnovo, ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento" ed il subingresso nella titolarità della concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea relativa alla derivazione sita presso la sede operativa in Via Galimberti 38/A - in Comune di Biella, ubicata catastalmente al foglio 55 mapp. 354 N.C.T., identificata come Pratica provinciale 930;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il "GWB S1 - Pianura Novarese - Biellese - Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo di una quantità pari a di 5 l/s massimi - 0,017 l/s medi, pari a 500 metri cubi annui, ad uso "Produzione beni e servizi", tramite un pozzo in falda freatica;
 - all'art. 10: la durata della concessione che è di 15 (quindici) anni, successivi e continui, decorrenti dalla data del 01/08/2022, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.281 di Rep. del 21 febbraio 2023

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.
Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella.
Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN